

PRESIDENZA



Ai Presidenti dei Collegi Provinciali e Circondariali
dei Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

e p.c Ai Sigg.ri Delegati

Oggetto: approvazione ministeriale delle modifiche al Regolamento sulla Contribuzione e al Regolamento di Previdenza ed Assistenza

Caro Presidente,

Ti comunico che lo scorso 27 novembre i Ministeri vigilanti hanno approvato la delibera del Comitato dei Delegati n. 5/2024 con la quale sono state apportate importanti modifiche regolamentari. Il provvedimento si inserisce all'interno del percorso che la Cassa ha avviato negli scorsi anni volto a garantire sia la sostenibilità del sistema che l'adeguatezza delle prestazioni erogate. Come saprai, l'introduzione del sistema di calcolo contributivo per la pensione, mettendo in relazione i contributi versati con la futura pensione, garantisce la sostenibilità, tuttavia versamenti contributivi troppo ridotti non consentono l'erogazione di prestazioni adeguate. Per tale ragione nel 2019 la Cassa aveva introdotto una serie di riforme volte ad incrementare i montanti contributivi degli iscritti, sia tramite un aumento dell'aliquota del contributo soggettivo che grazie all'introduzione della retrocessione di quota parte del contributo integrativo. Le modifiche regolamentari approvate lo scorso novembre proseguono nella medesima direzione con lo scopo di consolidare l'arricchimento dei montanti contributivi innalzando la contribuzione a partire dal 2025 e incrementando fino al 60% la quota di contributo integrativo retrocesso già dal 2024; quest'ultima modifica consente di aumentare in modo sostanziale il tasso di sostituzione dei nostri iscritti tramite il contributo integrativo che, come saprai, viene pagato dai committenti per essere poi riversato alla Cassa. Tali interventi segnano un passaggio molto importante per la nostra categoria e, oltre agli effetti in termini previdenziali, ampliano il welfare offerto agli iscritti. Di seguito si illustrano sinteticamente i contenuti di dette modifiche.

Regolamento sulla contribuzione

➤ Art. 3 – contributo soggettivo

Al fine di allineare le future prestazioni calcolate con il sistema contributivo ad un tasso di sostituzione adeguato, è stato introdotto un innalzamento progressivo della misura del contributo



PRESIDENZA

soggettivo. In particolare, è previsto l'innalzamento dell'aliquota dall'attuale 18% al 20% per le annualità 2025 e 2026 e in seconda battuta al 22% a decorrere dal 2027.

In corrispondenza con tale aumento dell'aliquota è previsto l'innalzamento del contributo soggettivo minimo per un importo inizialmente pari ad € 4.205 per l'anno 2025 e successivamente, nell'anno 2027, pari ad € 4.715. Il contributo soggettivo minimo per l'anno 2026 è pari al contributo fissato per l'anno 2025 da rivalutarsi sulla scorta della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come calcolato dall'Istat.

➤ Art. 4 – contributo integrativo

L'importo della contribuzione integrativa minima è stato reso indipendente dalla misura del contributo soggettivo al fine di evitare che l'innalzamento di quest'ultimo incida anche sulla misura della contribuzione integrativa minima. Infatti, anziché prevedere che il contributo integrativo minimo sia rapportato in percentuale alla misura del contributo soggettivo minimo, nel testo dell'articolo è stato stabilito che, a partire dal 2024, l'importo della contribuzione integrativa minima sia fisso e pari ad € 1.840, da rivalutarsi annualmente sulla scorta della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati come calcolato dall'Istat.

➤ Art. 6 – contributo soggettivo modulare volontario

Al fine di garantire agli iscritti una maggiore flessibilità nella programmazione della propria futura pensione, è stata eliminata la previsione del limite massimo del 10% per il versamento della contribuzione volontaria, consentendo l'estensione del versamento fino ad un importo non superiore al reddito imponibile al netto dei contributi soggettivi obbligatori dovuti.

➤ Art. 7 – agevolazioni

Sono state ampliate le agevolazioni a favore sia dei nuovi iscritti sotto i 30 anni, sia delle professioniste donne.

Per i primi (art. 7, cc. 1 e 3) è stata introdotta l'estensione delle agevolazioni già oggi previste anche oltre l'anno di compimento dei 30 anni di età, sempre nel perimetro del quinquennio, limitatamente ai soli minimi e senza copertura figurativa con possibilità di integrare il versamento dei contributi soggettivi entro i cinque anni successivi a quello in cui si è usufruito dell'agevolazione, con la sola applicazione degli interessi legali.

Con riferimento alle professioniste (art. 7, cc. 9-12), al fine di sostenere il periodo della maternità, in cui inevitabilmente l'impegno lavorativo cede il passo a quello familiare e ad esigenze di salute sia dell'iscritta che del nascituro/neonato, si è ritenuto opportuno introdurre delle agevolazioni in materia contributiva, consistenti nella riduzione della contribuzione minima obbligatoria al 50% per

PRESIDENZA

due anni, di cui il primo con copertura in via figurativa del restante 50%. Per il secondo anno non è previsto l'accredito della contribuzione in via figurativa ma la possibilità, entro i cinque anni successivi a quello in cui si è usufruito dell'agevolazione, di integrare i versamenti della contribuzione soggettiva con la sola applicazione degli interessi legali. La medesima agevolazione viene riconosciuta anche nei casi di adozione o di affidamento preadottivo di minore.

Regolamento di Previdenza ed Assistenza

➤ Art. 4 – pensione di vecchiaia contributiva

Nell'ambito delle iniziative volte ad incidere positivamente sulle prestazioni che saranno erogate è stata altresì prevista, con decorrenza dall'anno 2024, la retrocessione al montante contributivo di una ulteriore quota calcolata applicando la percentuale del 3% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo. La modifica inoltre prevede che la suddetta misura percentuale sia soggetta ad una riduzione dello 0,1% per ogni anno di iscrizione antecedente al 1° gennaio 2010, ferma rimanendo una aliquota minima di retrocessione dello 0,5%. Il sistema di modulazione della progressività in funzione dell'anno di prima iscrizione garantisce pertanto una perfetta progressività nelle misure percentuali per coloro che rientrano, anche parzialmente, nei calcoli reddituali in *pro-rata*.

➤ Art. 24 – Provvidenze straordinarie

Al fine di ampliare le prestazioni di *welfare* erogate dalla Cassa è stato introdotto un incremento, dall'1% al 2%, della percentuale di contributo integrativo da destinare al fondo per le provvidenze straordinarie.

Ti allego i testi regolamentari reperibili anche sul sito istituzionale della Cassa nella sezione "Norme e Regolamenti", confidando della Tua collaborazione nell'attività di supporto e informazione agli iscritti.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Diego Buono

